



TRIBUNALE DI PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Padova con funzioni di giudice delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, in persona del giudice dott. Francesco Perrone, nella causa di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 2905/2007 del Registro Generale ha pronunciato e letto la seguente

SENTENZA

promossa da

, col procuratore avv. A. R. Tosetto del Foro di Padova

Ricorrente

nei confronti di

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Ricorrente

premesse che:

- con ricorso depositato il 21/12/2007 la ricorrente domanda la condanna del Ministero resistente all'erogazione dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992, allegando di aver contratto l'epatite cronica HCV correlata a seguito della somministrazione di gammaglobuline emoderivate effettuate nel periodo compreso tra il 1971 e il 1979. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- con memoria depositata il 26/9/2008 si costituisce il Ministero resistente domandando il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva e, in subordine, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

ritenuto che:

- quanto alla questione dell'individuazione del soggetto passivamente legittimato a contraddire nella presente controversia, esso deve essere individuato nel Ministero della Salute;
- è rimediao l'orientamento interpretativo già fatto proprio da questo Giudice, alla luce del quale il trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute – avvenuto il 21.2.2001 – avrebbe dovuto essere considerato quale *discrimen* temporale del riparto di competenza del debito (v. sent. Trib. di Padova del 24.2.2010);
- si deve invece ritenere che la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della Salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della Salute, atteso che l'art. 123 del d. lgs. n. 112 del 1998, nel conservare «allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi» in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della Salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguiti nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. n. 112 del 1998 (vedi sent. Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21703 e 21704; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21706; Cass., sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22111; Cass., sez. lav., 20 ottobre 2009, n. 22166; Cass., sez. lav., 3 novembre 2009, nn. 23216 e 23217; Cass., sez. lav., 5 novembre 2009, n. 23434; Cass., sez. lav., 6 novembre 2009, n. 23588; Cass., sez. lav., sez. Unite Civili, sentenza 9 novembre 2010 – 9 giugno 2011, n. 12538);
- quanto alla questione relativa all'errore di notifica del ricorso introduttivo, in origine effettuata al Ministero resistente anziché all'avvocatura dello Stato, essa è stata tardivamente eccepita dalla parte interessata in momento successivo al deposito della memoria difensiva;
- quanto al merito della controversia, la causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e di consulenza tecnica medico legale;
- le risultanze processuali, ed in particolare la consulenza tecnica redatta dal Dott. Paolo Moreni, le cui conclusioni sono integralmente condivisa da questo giudice in quanto analiticamente



sviluppate e logicamente argomentate, hanno evidenziato che la ricorrente è affetta da epatite cronica HCV correlata e che tale patologia è collegabile casualmente alla somministrazione di tre fiale di gammaglobuline avvenuta in data 6/2/1979 nel corso del ricovero nell'ospedale di cittadella dal 3 febbraio al 12 marzo 1979 (vedi perizia pagine 28-31);

- la natura trasfusionale del contagio è avallata dal profilo anamnestico, dovendosi escludere ulteriori fattori di rischio. In particolare con integrazione peritale depositata il 22/12/2011 il c.t.u. esclude qualsivoglia connessione con la positività riscontrata del signor Tosetto Sante, nonno della ricorrente, la cui prima segnalazione infettiva risale al 4/12/1980;
- non è in contestazione, nel caso di specie, l'inquadrabilità della patologia nella prima categoria della tabella A - dpr n. 834/1981, pur riconosciuta dalla CTU (vedi pagina 31 della c.t.u.);
- il Ministero resistente va pertanto condannato alla erogazione della prestazione oggetto della domanda, con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
- in particolare, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat anche la voce indennitaria corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale contemplata dall'articolo 2, comma 2 (primo periodo) della legge n. 210 del 1992, così come stabilito con sentenza della Corte costituzionale n. 293/2011;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dello scaglione corrispondente al valore indeterminabile minimo;
- le spese mediche vive sostenute dalla ricorrente per la somma complessiva di euro 2.314,00 (vedi verbale d'udienza del 25 1/2/2012 e nota depositata all'udienza medesima) sono a carico del ministero soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa.

- 1) condanna il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;

- 2) condanna il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.856.63, di cui € 30.00 per spese, euro 1920,00 per diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge;
- 3) condanna il Ministero della Salute alla rifusione in favore della ricorrente delle spese vive quantificato in euro 2.314,00 oltre interessi di legge dalla data della scadenza dei singoli titoli al saldo;
- 4) pone a carico definitivo del Ministero resistente le spese di C.T.U.

Padova, 25/1/2012

Il cancelliere

Roccamani

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Perrone

[Handwritten signature of Francesco Perrone]

Deposita nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 25/01/2012

Roccamani

Sentenza appellata con ricorso depositato presso la Corte d'Appello di Venezia reg. al n° 617/12, definito con estinzione per rinuncia agli atti in data 9/4/15.

Sentenza passata in giudicato il 9/4/15 ai sensi dell'art. 338 cpc -

PD 30/4/15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]
Giulia Tarrini

COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE

DATA 30/4/15

Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]
Giulia Tarrini